



Deliberazione n. 11/2025/PAR  
Provincia di Latina (LT)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**La CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**  
composta dai magistrati

Franco MASSI	Presidente
Ilio CICERI	Consigliere
Giulia RUPERTO	Referendario (relatore)

nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2025  
ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;  
visto il testo Unico delle leggi della Corte dei conti approvato con r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;  
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;  
viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;  
vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, di cui alla Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;  
vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;  
vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;  
visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;  
visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;  
viste le deliberazioni n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;  
vista la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;  
vista la deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;  
vista la nota in data 8 gennaio 2025, prot. n. 388, con cui il Presidente della Provincia di Latina ha trasmesso una richiesta di parere alla Corte dei conti, in funzione consultiva;  
vista la nota in data 24 gennaio 2025, n. prot. 0608, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio (Cal) ha rimesso la trattazione del merito del parere alla Corte dei conti, in funzione consultiva;  
vista il decreto n. 6 del 2025, con cui il Presidente ha assegnato il parere alla Referendaria Giulia Ruperto;  
vista l'ordinanza n. 11 del 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in Camera di consiglio;  
udito il relatore, Giulia Ruperto.

#### **RITENUTO IN FATTO**

La Provincia di Latina ha avanzato, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, l'istanza di parere citata nelle premesse.

Il Presidente della Provincia, dopo aver illustrato la disciplina sul canone unico patrimoniale introdotta dalla legge n. 160/2019, ha formulato il seguente quesito: " *se*

*nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 119 della Costituzione nonché dall'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 in materia di proprie entrate, l'Ente Provincia possa, pur nell'unicità del canone come da previsione regolamentare, in sede di aggiornamento delle tariffe, stabilire a zero l'ammontare della tariffa del "Canone Unico Patrimoniale" dovuto per il rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico per passo carrabile, allorquando tale determinazione non altera, né pregiudica, gli equilibri finanziari dell'Ente".*

Il CAL, nel citare gli orientamenti della giurisprudenza contabile sul tema, ha evidenziato la necessità di approfondimenti interpretativi e consiglia di inoltrare la richiesta a questa Sezione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'istanza appare ammissibile, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo. Dal punto di vista soggettivo, è avanzata, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, dal Presidente della Provincia, ossia dal rappresentante dell'Ente.

Valgono, in proposito, gli ormai consolidati orientamenti della Sezione delle Autonomie, di cui all'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e alla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Dal punto di vista oggettivo, il quesito rientra nella materia della contabilità pubblica, riguardando *"la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, con particolare riguardo all'acquisizione delle entrate"* (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

La richiesta, inoltre, è proposta in termini di generalità e astrattezza, tali per cui il parere reso dalla Sezione non interferirebbe con scelte discrezionali della amministrazione istante, sconfinando in un intervento di co-amministrazione.

Per la sua formulazione l'istanza non implica valutazioni di comportamenti amministrativi, connessi ad atti già adottati o a comportamenti espletati, suscettibili di essere oggetto di indagine della Procura regionale o di giudizio innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti o di contenzioso penale, civile o amministrativo innanzi alla magistratura ordinaria o speciale.

### **MERITO**

L'art. 1, comma 816, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per l'esercizio 2020) prevede che i Comuni, le Province e le Città metropolitane istituiscono il *"Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"* in sostituzione *"della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree"*

*pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, c. 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province".*

La disciplina del canone, di cui all'art. 1, comma 821, è rimessa alla autonomia regolamentare e tributaria di ciascun ente *"in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe (art. 1, comma 817).*

Nell'ambito di tale autonomia, gli enti possono, altresì, prevedere *"ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847"*. I casi di esenzione sono oggetto di espressa previsione legislativa (comma 833).

Il tema è stato oggetto di specifica pronunzia della Sezione Puglia che ha affermato che il comma 817 dell'articolo 1 esprime il principio di invarianza del gettito fiscale con conseguente tassatività dei casi in cui è consentita la sua deroga (Sezione di controllo Puglia n. 93/2023/PAR).

La possibilità di prevedere ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale, al di fuori dalle ipotesi tipiche, ma nell'ambito dei precetti di copertura e di equilibrio costituzionali, è stata, invece, riconosciuta dalla Sezione di controllo Liguria della Corte dei conti.

La Sezione Liguria ha affermato che: *"i comuni, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest'ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire la invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all'utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l'interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali"* (Sezione Liguria n. 162/2024/PAR).

Il Collegio ligure consente agli enti territoriali, nelle proprie prerogative costituzionali (autonomia tributaria e regolamentare), di prevedere ulteriori esenzioni, per la migliore cura della comunità amministrata, motivando i benefici per la collettività e monitorando le minor entrate nel ciclo della programmazione del bilancio.

La necessità che l'Ente, dopo aver valutato i vantaggi della collettività amministrata, ne assicuri la copertura è stata confermata anche dalla Sezione Lombardia.

In particolare, la Sezione Lombardia ha precisato che: “ il vincolo della parità di gettito va inteso nel senso di una applicazione regolamentare del nuovo sistema del canone unico patrimoniale tale da assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente (che prevedeva distinti tributi ora accorpati) per non compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all’atto di istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti.

La norma di legge prevede un vincolo finanziario complessivo volto ad evitare di impattare negativamente sugli equilibri di bilancio.

Sarà compito delle amministrazioni valutare, nell’ambito della propria discrezionalità e secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari adeguate ad assicurare il rispetto di questo fondamentale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione” (Sezione Lombardia n. 216/2024/PAR).

La Sezione non ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dall’interpretazione maggioritaria appena illustrata, secondo cui l’Ente territoriale può prevedere ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale, purché nel rispetto della invarianza del gettito complessivo e degli equilibri di bilancio, il tutto previamente certificato dai competenti organi di controllo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, rende il parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.

Il Relatore  
Giulia RUPERTO  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Franco MASSI  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 13 febbraio 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio CRISTALLO  
*f.to digitalmente*